Il Rettore Presidente comunica al Senato Accademico la necessità di definire in modo chiaro cosa debba intendersi per didattica integrativa e per didattica di supporto nei corsi di laurea e di laurea magistrale del nostro Ateneo. La definizione non solo soddisfa l'esigenza di chiarezza terminologica, ma serve anche per stabilire le più comuni tipologie di tali attività e le loro possibili coperture da parte di docenti di ruolo dell'Ateneo e di personale non di ruolo. Allo scopo la questione è stata esaminata dal Collegio dei Presidi e dal Prorettore alla didattica, i quali hanno preparato il testo seguente, che il Rettore presenta al Senato Accademico.

## 1 - Attività didattica integrativa

Un insegnamento frontale ha sempre un solo responsabile, che di norma tiene tutte le lezioni, e ha sempre un numero di CFU assegnati dall'offerta formativa. Per ragioni didattiche di varia natura è possibile che una parte non preponderante dei CFU venga tenuta da altri docenti (uno o più). La didattica erogata da questi docenti viene convenzionalmente indicata col nome di didattica integrativa. Al numero di CFU assegnati all'insegnamento corrisponde, secondo quanto deliberato dalle strutture didattiche competenti entro i limiti stabiliti dal Senato Accademico, un certo numero di ore e il carico complessivo in ore è suddiviso tra i docenti impegnati, responsabile e altri, secondo il piano didattico approvato. L'insieme dei CFU e delle relative ore erogati dal responsabile e dagli altri docenti deve corrispondere al totale assegnato all'insegnamento. L'insieme degli argomenti trattati dal responsabile e dagli altri docenti costituisce il contenuto complessivo dell'insegnamento. La prova di valutazione è unica e il responsabile dell'insegnamento è il presidente della commissione giudicatrice.

E' possibile che, per esigenze didattiche, la parte di didattica integrativa sia suddivisa in turni e affidata a più docenti (uno dei quali può essere il responsabile dell'insegnamento), che si coordinano tra loro per assicurare l'uniformità dei contenuti. In tal caso mentre ovviamente i CFU e le ore di lezione per ogni studente sono quelli previsti dall'offerta didattica, le ore complessive di docenza erogate per l'insegnamento sono superiori.

Esempi di articolazione dell'insegnamento secondo quanto detto possono derivare dalla necessità di presentare argomenti specifici necessari al completamento della trattazione, dall'opportunità di completare la presentazione teorica con esempi pratici ed esercitazioni, dalla presenza nel programma di ore di laboratorio, ecc.

La didattica integrativa può essere svolta da:

professore, come completamento del carico istituzionale;

ricercatore che, per questo compito, può conseguire il titolo di Professore Aggregato;

professore o ricercatore, con affidamento non retribuito o retribuito (bando);

esperto esterno, con contratto attualmente ex D.M. 242/1998 (bando);

assegnista, con contratto non retribuito o retribuito (bando);

contrattista ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 230/2005, come compito da contratto.

Non possono svolgere didattica integrativa dottorandi e borsisti.

Sono assimilate a didattica integrativa, dell'intero corso di studio più che del singolo insegnamento, le ore svolte per le attività di cui all'art. 10, comma 5, lettera d del D.M. 270/2004.

## 2 - Attività didattica di supporto

Con tale termine si individua un'attività che si aggiunge a quelle previste in un insegnamento, ad esempio con lo scopo di:

illustrare, con interventi di tipo seminariale, alcuni aspetti dell'insegnamento (non dà CFU);

incrementare la parte di esempi pratici ed esercitazioni (non dà CFU);

preparare gli studenti su specifici argomenti prima dell'inizio delle lezioni (precorsi, non danno CFU);

fornire assistenza a visite tecniche (non dà CFU);

affiancare il docente nell'assistenza a esercitazioni, in particolare di laboratorio, ad esempio nel caso in cui queste debbano essere replicate a causa dell'elevato numero di studenti (dà CFU se le ore di esercitazione sono comprese tra quelle dell'insegnamento); il docente coordina il lavoro di chi lo affianca e ne è responsabile.

La didattica di supporto può essere svolta da:

professori o ricercatori (compito non retribuibile);

assegnisti, dottorandi, borsisti, esperti esterni (bando).

3 - In ogni caso vanno rispettate le regole già deliberate, in particolare riguardo alla retribuibilità e ai limiti orari.

Il Rettore Presidente chiede al Senato Accademico di deliberare l'approvazione del testo presentato e prospetta anche l'opportunità che eventuali norme che non rispettino quanto sopra enunciato vengano modificate o interpretate in modo da essere in accordo con le definizioni e le modalità di coperture proposte.

Terminata la discussione, il Senato Accademico

Delibera